

ALLEGATO "B" AL FASCICOLO N. 9654

STATUTO DELLA CNA REGIONALE

DELL'EMILIA ROMAGNA

ART. 1 - DEFINIZIONE

La CNA Regionale dell'Emilia Romagna (sigla CNA-E.R.) rappresenta il livello confederale regionale del sistema CNA.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

A quest'ultima spetta la titolarità della denominazione, del logotipo e del simbolo, ai sensi degli articoli 25 e 29 dello Statuto nazionale.

Il presente Statuto si uniforma allo Statuto nazionale in relazione agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti in esso contenuti.

In particolare vengono recepiti integralmente l'art. 3 (La CNA) e l'art. 4 (Obiettivi del sistema CNA) dello Statuto nazionale. Detti articoli sono relativi all'articolazione del sistema CNA, agli obiettivi e alla concezione del sistema CNA come basato sulla confluenza di diverse au-

tonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore; la reciproca creazione di valore costituisce il criterio fondamentale che ispira le relazioni tra le parti del sistema.

Viene altresì integralmente recepito il dettato dell'art. 7 dello Statuto nazionale che di seguito si trascrive:

"ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA debbono:

a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di riferimento;

b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e

nel codice etico della Confederazione;

c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il

loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

a. ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere

eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.

e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbano essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati."

e il dettato dell'art. 8 dello Statuto nazionale, che parimenti si trascrive:

"ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statu-

- to, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così

- definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidente o membri di Presidenza a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi di due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, pos-

zionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;

p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;

q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

2. Gli statuti delle CNA Provinciali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie."

ART. 2 - SEDE

La CNA-E.R. ha sede in Bologna, via Rimini 7, o in quella diversa che sarà stabilita dall'Assemblea. Il cambiamento dell'indirizzo non implica variazioni allo Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie e filiali, anche all'estero.

ART. 3 - FUNZIONI

La CNA-E.R. ha la titolarità piena ed esclusiva delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto nazionale.

Assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, e sindacali della regione Emilia Romagna.

In particolare:

- a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;
- b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula, con il concorso delle Unioni presenti nel territorio regionale, contratti ed accordi sindacali;
- c) elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione Emilia Romagna;
- d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;

- e)attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella Regione Emilia Romagna;
- f)opera, d'intesa con le CNA Provinciali della regione, per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi;
- g)stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- h)pone particolare attenzione alle diversificate relazioni impresa/mercato, alla piccola e media impresa testimone di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale, a tutte le forme di lavoro autono-

mo.

Inoltre cura lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro famigliari ed addetti, nonchè di altre categorie di cittadini, avvalendosi dell'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (EPASA);

i) cura e favorisce le attività di formazione, per lo sviluppo delle quali si avvale di ECIPAR;

j) partecipa come soggetto politico autonomo ed attivo alla determinazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema economico e civile della società regionale;

k) si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti e ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico Patto costitutivo fra le CNA Provinciali della regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno del Piano strategico di sistema regionale, la CNA-E.R. potrà anche

svolgere funzioni di:

- integrazione fra le CNA Provinciali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra CNA Provinciali e CNA-E.R.;
- gestione dei rapporti con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Provinciali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.

ART. 4 - ORGANI

Fermo quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, che si ha per recepito e che viene qui integralmente trascritto:

"ART. 9 - Composizione degli organi nazionali della CNA.

Gli organi nazionali della CNA sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso."

gli organi della CNA-E.R. sono:

- Assemblea
- Direzione
- Presidenza
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Garanti.

Gli organi della CNA-E.R. sono regolati secondo i seguenti principi desunti dallo Statuto nazionale:

a. non è ammesso il principio di cooptazio-

ne;

b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;

d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello federale superiore.

ART. 5 - ASSEMBLEA: durata e composizione

L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno, per convocazione della Presidenza.

Essa é costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, soci e legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, lavoratori autonomi iscritti alla CNA, nell'ambito del territorio regionale.

L'Assemblea è composta da un minimo di 70 (settanta) ad un massimo di 120 (centoventi) componenti, compresa la Presidenza.

Dell'Assemblea fanno parte di diritto:

- a) i Presidenti in carica delle CNA Provinciali;
- b) i Presidenti in carica di ognuna delle Unioni regionali;
- c) i Presidenti in carica dei Raggruppamenti di interesse organizzati regionalmente;
- d) la Presidenza regionale;
- e) il Presidente di CNA Pensionati;
- f) i presidenti in carica degli Enti e Società individuati nel Regolamento;

g) un numero di componenti eletti, pari alla differenza tra il numero complessivo dei componenti, così come stabilito, e il numero dei componenti di diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo, secondo la proporzione relativa alla consistenza associativa delle CNA Provinciali, definita nel Regolamento.

Viene riservata, inoltre, una rappresentanza di quattro componenti a CNA Pensionati, indicati dalla rispettiva Assemblea regionale; viene, altresì, riservata una rappresentanza di quattro componenti all'imprenditoria femminile, indicate dalle CNA Provinciali a partire dalle imprenditrici che fanno parte delle rispettive Presidenze ed una rappresentanza di quattro componenti per i Giovani imprenditori, indicati dalle CNA Provinciali a partire dagli imprenditori che fanno parte delle rispettive Presidenze.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti e gli altri soggetti indicati nel Regolamento.

La titolarità del voto deliberativo in As-

semblea spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

ART. 6 - ASSEMBLEA: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA-E.R.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Organizzazione, in sintonia con le strategie della CNA Nazionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli artigiani, delle piccole e medie imprese e delle piccole e medie industrie dell'Emilia Romagna;
- esamina l'andamento dell'Organizzazione e delle strutture collegate;
- approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria proposto dalla Direzione;
- approva il Piano Strategico poliennale di

sistema regionale predisposto dalla Direzione;

- approva annualmente il bilancio consuntivo regionale proposto dalla Direzione;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli;
- eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte consecutive non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea, nel-

la successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide, in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti.

L'Assemblea, appositamente convocata, può deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, che andranno sottoposte all'approvazione della Direzione Nazionale. La delibera è valida se è presente la metà più uno dei componenti, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi più uno dei

presenti.

ART. 7 - DIREZIONE

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta dai Presidenti in carica delle CNA Provinciali, dalla Presidenza Regionale, dal Presidente di CNA Pensionati, fino a tre Presidenti di Unione regionale (di cui una imprenditrice), dal Presidente regionale di CNA Giovani Imprenditori, dal Presidente regionale di CNA Impresa Donna.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione:

- a) nomina, su proposta della Presidenza, il Segretario regionale;
- b) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA Regionale stabilite dall'Assemblea;
- c) predispone il Piano Strategico poliennale di sistema regionale; il Piano è proposto dalla Presidenza per il tramite del Segre-

tario regionale e viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;

- d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio regionale, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei propri obiettivi, deliberandone la struttura e le funzioni;
- f) esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA-E.R.;
- g) delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- h) decide sulle domande di adesione, partenariato, affiliazione, o aggregazione di organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- i) decide, su proposta della Presidenza, le

indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA-E.R. presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, di carattere regionale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA-E.R.;

- l) delibera, su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA-E.R., lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, come da lettera g) del precedente art. 3, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;
- m) adisce il Collegio dei Garanti regionale al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni regionali del sistema CNA del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico della CNA, e del Codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; può impugnare, altresì, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi regionali per chiederne l'annullamento;
- n) può attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati

della Direzione stessa;

- o) dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
- p) presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- q) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- r) propone all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria;
- s) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA-E.R.;
- t) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- u) promuove l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA;
- v) adotta il Regolamento.

La Direzione è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è valida quando è presente almeno un terzo dei compo-

nenti.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle relative alla approvazione e variazione del bilancio preventivo.

ART. 8 - PRESIDENZA

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, tra i quali un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente Regionale.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Regionale.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per non più di due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla carica di Presidente.

La Presidenza è composta da un numero di membri che varia da 3 a 7.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA-E.R.;
- b) ha funzioni di rappresentanza politico-

- istituzionale a livello regionale;
- c) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Regionale, il Piano Strategico poliennale di sistema regionale;
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente é eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA in Emilia Romagna. Egli rappresenta la sintesi della CNA-E.R., ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari, e la rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali.

Il Presidente Regionale:

- presiede gli organi ed ha la rappresen-

tanza legale, negoziale e giudiziale della CNA-E.R. a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che a giudizio. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome della CNA-E.R., ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

- è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione, da intendersi come quelli diversi da quanto elencato alla lettera g) dell'art. 7 del presente Statuto; nell'ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe;
- ha la responsabilità, assieme al Segretario, dell'attuazione delle decisioni politiche;
- convoca la Presidenza e si rende garante, assieme al Segretario, del corretto e democratico funzionamento della vita associativa.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale

nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 10 - PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA-E.R. a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

ART. 11 - SEGRETARIO

Il Segretario Regionale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario:

a) è responsabile del funzionamento della struttura di CNA-E.R. e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;

b) propone alla Presidenza Regionale il

Piano Strategico poliennale della CNA
E.R.;

- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA-E.R. e propone alla Presidenza il bilancio preventivo e consuntivo; inoltre verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- e) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
- f) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi;
- g) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA-

E.R.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA-E.R.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA e non siano vincolati da rapporti di lavoro subordinato con questa; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA-E.R.; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno della CNA-E.R. sia tra associati ed organi, o tra organi in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento regionale e del Codice etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione, salvo casi di particolare urgenza per i qua-

li la decisione può essere assunta dalla Presidenza. Le sue decisioni possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti nazionale, che è giudice di appello unico sulle decisioni dei Collegi Provinciali dei Garanti e dei Collegi Regionali dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio dei Garanti regionale adotterà un regolamento conforme a quello del Collegio dei Garanti nazionale.

ART. 14 - UNIONI REGIONALI

La CNA-E.R. costituisce le Unioni regionali così come individuate nel Regolamento regionale, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto nazionale (art. 6) e nel Regolamento nazionale (art. 23).

Gli organi delle Unioni regionali sono: Consiglio, Presidenza e Presidente.

Il Consiglio regionale di Unione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione

stessa. Una volta ogni 4 anni, in corrispondenza delle assemblee elettive confederali, è convocato per:

- eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- eleggere i rappresentanti dell'Unione regionale al Consiglio nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio nazionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione.

ART. 15 - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

I Raggruppamenti di interesse si costituiscono a livello regionale secondo i criteri dettati dallo Statuto nazionale.

I Raggruppamenti di interesse sono identificati nel Regolamento regionale.

L'Assemblea regionale costituisce nuovi Raggruppamenti di interesse su proposta della Direzione regionale.

Nel caso in cui tali Raggruppamenti di interesse siano già organizzati a livello nazionale, CNA-E.R. si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità di costituzione.

ART. 16 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Regolamento regionale, approvato dalla Direzione, é finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.

La sua approvazione deve avvenire entro tre mesi dalla adozione del presente Statuto.

ART. 17 - AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO

COMUNE

Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, la CNA-E.R. ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA-E.R. è dotata di un proprio fondo comune.

Il fondo comune della CNA-E.R. è costituito da una percentuale sulle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie versate dagli associati, dai beni mobili

ed immobili acquistati con il fondo comune e dai contributi indirizzati alla CNA Regionale dalle CNA Provinciali, dall'EPASA e da ogni altro ente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CNA-E.R.

Inoltre le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

L'entità ed i criteri con cui si costituisce il fondo comune sono stabiliti dal Regolamento.

I creditori della CNA-E.R. possono fare valere i propri diritti solo sul relativo fondo comune della CNA-E.R.

In caso di scioglimento della CNA-E.R., il patrimonio sarà devoluto integralmente ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, nel rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ART. 18 - BILANCI

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile di ciascun anno.

Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la Direzione delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di giugno.

I bilanci consuntivi, nonchè le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese di ottobre di ogni anno, e devono essere portati a conoscenza reciproca delle diverse strutture.

Il bilancio regionale viene elaborato su uno schema conforme a quello unico nazionale, ai sensi dell'art. 23, 1° comma dello Statuto nazionale; il bilancio regionale viene impo-

stato con l'obiettivo del pareggio.

Nei bilanci devono essere fedelmente riportate anche le situazioni patrimoniali consolidate degli enti, società e strutture di diretta emanazione o partecipate.

In ogni caso il bilancio sarà costituito da un rendiconto economico e finanziario nel pieno rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ART. 19 - PIANO STRATEGICO

La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale.

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni regionali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema regionale CNA.

In particolare, le Unioni partecipano alla

definizione del Piano Strategico della CNA-E.R.

**ART. 20 - INCOMPATIBILITA' E CUMULO DELLE
CARICHE**

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 26 dello Statuto Nazionale che di seguito si trascrive:

1. *"Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e componente la Presidenza della CNA regionale Emilia Romagna, di Presidente di Unione regionale e di Raggruppamento di interesse regionale è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.*
2. *Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.*
3. *Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.*
4. *Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano*

l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario regionale.

- 5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.*
- 6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai vari livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.*
- 7. Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati nazionale e di CNA Fita Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale."*
- 8. Gli incarichi di direzione in Enti pubblici, Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo e quarto capoverso previo l'assenso della Direzio-*

ne regionale che ne verifica le compatibilità funzionali.

9. Per quanto concerne la disciplina del cumulo delle cariche si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento.

ART. 21 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 25 dello Statuto nazionale, che di seguito si trascrive:

"Art. 25 - Rapporto associativo

1. *Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (p.e. CNA Roma Associazione Provinciale; CNA Lazio; CNA Costruzioni).*

2. *Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.*

3. *Gli statuti dei diversi ambiti associati-*

vi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

6. Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del si-

stema stesso.

7. Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale."

In particolare, recepisce il Codice etico approvato dall'Assemblea Nazionale.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate secondo quanto previsto al precedente art. 6.

ART. 23 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto nazionale, e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 24 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E

MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Statuto, valido per la CNA-E.R., approvato dall'Assemblea regionale del 1° febbraio 2010, abroga ogni precedente similare normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per

il suo deposito e la sua registrazione.

F.TO: GOVONI PAOLO

F.TO: DR. GIANFRANCO FANTINI - NOTAIO.